

Condannare la convenuta al rimborso del costo delle perizie econometriche svolte dall'attrice, così per € 28.060,00.

IN VIA SUBORDINATA (SUB. A): - Accertare e dichiarare che, in violazione dell'art. 117 TUB, nel contratto di locazione finanziaria stipulato fra ██████████ N.V., già ██████████ S.p.A., e ██████████ S.r.l. in data 28.04.2003 e

nelle successive appendici non è stato in alcun modo indicato il tasso di interesse praticato dalla Concedente sui finanziamenti n. 00044035/001 da € 6.300.000,00 e n. 00044035/002 da € 350.000,00 concessi all'Utilizzatrice; per l'effetto, disporre l'applicazione dell'interesse pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, e condannare ██████████ N.V., già ██████████ S.p.A., alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari a complessivi € 1.660.022,09 alla data del 03.06.2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la nullità, l'indeterminatezza e l'indeterminabilità, e in ogni caso la mancata pattuizione per iscritto, delle convenzioni relative al tasso di interesse da



applicare sui finanziamenti n. 00044035/001 da € 6.300.000,00 e n. 00044035/001 da € 350.000,00 concessi all'Utilizzatrice; per l'effetto, disporre ai sensi dell'art. 1284 c.c. l'applicazione del tasso di interesse legale, e condannare [REDACTED] N.V., già [REDACTED] S.p.A., alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari a complessivi € 1.601.992,63 alla data del 03.06.2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.

IN OGNI CASO: Spese e competenze di causa, nonché costi dell'eventuale consulenza peritale interamente rifusi, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi C.T.U. volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte appellante, con specifico riferimento all'usura contrattuale viziante i rapporti oggetto di giudizio, alla mancata pattuizione di un tasso di interesse corrispettivo e all'indeterminatezza degli interessi, nonché all'esatta quantificazione delle somme versate dall'appellante ma non dovute, e al ricalcolo dei canoni futuri.

Dell'appellato

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello stante la rinuncia all'azione e, comunque, l'intervenuta cessazione della materia del



contendere ed il difetto di interesse ad agire; sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in via principale: rigettare il presente appello per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 497 del 21 febbraio 2019;

in ogni caso: condannare parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..

Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.12.2014 a [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.r.l., premesso di aver stipulato in data 28.4.2003 la locazione finanziaria n. 00044035/001 avente ad oggetto il complesso industriale sito in San Giuliano Milanese, via [REDACTED] n. [REDACTED] censurava l'omessa indicazione in contratto del tasso di interesse corrispettivo praticato e la pattuizione di un tasso d'interesse moratorio oltre il tasso soglia. Chiedeva quindi l'accertamento della natura usuraria degli interessi convenuti nel contratto di leasing e nelle successive appendici, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interesse, quantificate in complessivi € 2.685.528,26 alla data del 3.6.2014, oltre "interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati



dall'attrice al saldo", nonché la riduzione dei canoni futuri con "esclusione degli interessi non dovuti"; l'accertamento dell'erroneo addebito di un canone mensile di € 45.353,52 oltre Iva, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore di tale somma maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo; la condanna della convenuta al rimborso del costo delle perizie econometriche fatte eseguire dall'attrice per complessivi € 28.060,00. Domandava in via subordinata: l'accertamento dell'omessa indicazione in contratto del tasso dell'interesse corrispettivo praticato, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di legge e con condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, quantificate in complessivi € 1.660.022,09 alla data del 3.6.2014, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti eseguiti dall'attrice al saldo; in via di ulteriore subordine: l'accertamento della nullità/indeterminatezza e omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse da applicare ai finanziamenti di € 6.300.000,00 e di € 350.000,00, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. e condanna della concedente alla restituzione dell'importo complessivo indebitamente percepito di € 1.601.992,63 alla data del 3.6.2014, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo, con riduzione dei canoni futuri ed esclusione degli interessi non



dovuti.

Si costituiva [REDACTED] s.p.a contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice poiché infondate e, con riferimento alle domande di restituzione di somme corrisposte sino al mese di dicembre 2004, poiché prescritte.

Nel corso del giudizio si costituiva [REDACTED] NV , quale incorporante [REDACTED] spa, facendo proprie le difese di questa ultima.

Con sentenza n 497/2019 pubblicata il 21.2.2019, il Tribunale di Brescia respingeva le domande proposte da [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED] s.p.a. incorporata in [REDACTED] N.V e condannava l'attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite.

In relazione alla contestazione relativa alla mancata indicazione in contratto e nei successivi atti di variazione del "tasso d'interesse corrispettivo" praticato e la pretesa applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB o del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c, il Giudice di prime cure evidenziava che il contratto di leasing era stato stipulato in data 28.4.2003, e quindi precedentemente all'entrata in vigore - il 1° ottobre 2003 - della disciplina in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari intervenuta con l'aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229/1999, in attuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003, che aveva reso obbligatoria per le



operazioni di locazione finanziaria l'espressa indicazione in contratto del "tasso leasing", vale a dire del tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni. Sottolineava che in epoca precedente alla entrata in vigore delle predette istruzioni aggiornate al luglio 2003, era necessario e sufficiente per la valida assunzione del vincolo negoziale che l'impegno contrattuale fosse correttamente quantificato in termini di numero, ammontare e periodicità dei canoni e che contenesse la specifica indicazione delle ulteriori spese; prendeva atto che nello specifico era agevole rilevare come il testo del contratto riportasse tutte le indicazioni necessarie al fine di conoscere le condizioni economiche praticate al rapporto e valutare l'impatto finanziario dell'operazione conclusa. Erano infatti specificati il valore di acquisto del compendio immobiliare oggetto di leasing (€ 6.300.000 più Iva), la durata del rapporto (144 mesi), il corrispettivo globale della locazione finanziaria (€ 8.275.360 oltre Iva), il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni (maxi canone di € 630.000 oltre Iva da corrispondersi alla stipula del contratto, successivi 143 canoni mensili, di cui i primi 95 da € 50.000 e i successivi 48 da € 60.320 oltre Iva), il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto (€ 315.000 oltre Iva), l'indice di attualizzazione, il tasso degli interessi di mora e le singole spese. Rilevava inoltre che tali puntuali indicazioni erano presenti anche nei successivi atti di variazione concordati



tra le parti, e quindi concludeva che la società utilizzatrice era stata in grado di conoscere le condizioni applicate al finanziamento e quindi di determinarsi liberamente alla conclusione del contratto e delle successive integrazioni e rimodulazioni. Aggiungeva che a partire dall'appendice contrattuale del 24.1.2008, con cui era stata concordata l'erogazione di ulteriore finanziamento, risultava, inoltre, espressamente indicato il tasso interno di attualizzazione (in misura di 6,333 punti percentuali), in conformità alle disposizioni normative in vigore. Ciò premesso, osservava che la società utilizzatrice non si doleva della difformità di tale tasso rispetto a quello posto alla base del piano finanziario in vigore al momento della relativa comunicazione. Concludeva quindi che nessuna nullità poteva essere rilevata in ordine all'omessa indicazione in contratto del tasso leasing; che parimenti non poteva farsi applicazione dell'interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione, applicabile al contratto di leasing solo a partire dal 1 ottobre 2003.

In relazione alla contestazione di usurarietà dei tassi, il Tribunale evidenziava che la contestazione - in ragione della quale l'utilizzatrice invocava la gratuità del contratto ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. - concerneva esclusivamente il tasso degli interessi moratori, considerato da parte attrice "per sé usurario" in quanto superiore al tasso soglia rilevato all'epoca. Operata una articolata disamina della normativa, deduceva che la natura anche risarcitoria degli



interessi moratori ne ostacolava l'assimilazione a quelli corrispettivi, anche sotto il profilo della disciplina; rilevava inoltre che le Istruzioni della Banca di Italia escludevano chiaramente che si dovesse conto degli interessi moratori, nella determinazione del TEG, vale a dire del tasso che deve essere comunicato dall'intermediario alla Banca d'Italia al fine della determinazione del TEGM e quindi del tasso soglia (cfr. Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi, sez. I, paragrafo C4). Evidenziata la necessità che la comparazione fosse effettuata fra elementi omogenei, concludeva che fosse incongruo che il saggio degli interessi moratori potesse essere paragonato al tasso soglia. Aggiungeva che, in ipotesi di eventuale "sproporzione" degli interessi moratori, l'ordinamento tutelava il debitore dal possibile squilibrio sinallagmatico che venga a verificarsi in caso di inadempimento attraverso l'art. 1384 c.c. in caso di sua manifesta sproporzione e quindi con una sanzione diversa dall'art. 1815 c.c. invocato dall'attore. Sottolineava poi che nel contratto oggetto del giudizio il tasso di mora era stato originariamente individuato aggiungendo 5 punti percentuali al tasso "Prime Rate Abi" tempo per tempo vigente, la cui rilevazione era tuttavia cessata a far data dal 31 dicembre 2004. Quindi, il tasso relativo agli interessi di mora era stato sostituito con quello determinato con rinvio al D. Lgs. n. 231/2002 (in tal senso le parti si erano espressamente determinate con l'approvazione dell'appendice contrattuale del 24.1.2008) che, come tale, doveva ritenersi



per definizione legittimo, essendo calcolato mediante richiamo ad una norma di legge . Rilevava poi che l'applicabilità al contratto di leasing della richiamata normativa doveva considerarsi pacifica, costituendo il leasing senz'altro una prestazione di servizi (cfr. Cass. n. 23329/2013 e n. 1362/2000). Affermava quindi che in presenza di un tasso dell'interesse moratorio conforme a disposizione di legge non vi era spazio per un giudizio di illiceità ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e neppure per una riconduzione della clausola di liquidazione anticipata del danno ad equità ex art. 1384 c.c.

Aggiungeva che, anche nel caso in cui la clausola inerente gli interessi moratori fosse ritenuta nulla, l'effetto invalidante dovrebbe comunque rimanere circoscritto a tale voce , non potendo invece estendersi alla pattuizione relativa all'interesse corrispettivo - che nel contratto di leasing risulta inglobato nel canone di locazione finanziaria - la cui validità non era stata posta in discussione sotto il profilo dell'usura: pertanto parte attrice non avrebbe potuto in ogni caso conseguire l'azzeramento dell'interesse corrispettivo domandato in giudizio, bensì esclusivamente la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi moratori illecitamente determinati. Ciò premesso, rilevava tuttavia che mancava la prova che l'utilizzatrice avesse versato nel corso del rapporto importi a titolo di interessi di mora eccedenti la soglia legale di cui al D. Lgs. n. 231/2002 , con la conseguenza che le domande di restituzione collegate alla pretesa declaratoria



di usurarietà degli interessi moratori erano infondate anche sotto tale profilo.

Quanto, infine, al canone di € 45.353,52 oltre Iva che l'utilizzatrice aveva dedotto esserle stato erroneamente addebitato da parte della concedente e del quale aveva domandato la restituzione, osservava che la convenuta, costituendosi in giudizio, aveva chiarito e documentato che le fatture erroneamente emesse in data 7.5.2008 n. 119617 di € 41.477,80 e n. 119618 di € 3.875,72 (per un totale di € 45.353,52) erano state prontamente stornate con le note di credito n. 2997 e n. 2999 del 24.6.2008; il Tribunale sottolineava che su tale deduzione, e sulla connessa produzione, la difesa attrice non aveva replicato, con la conseguenza che anche tale domanda di restituzione doveva essere rigettata. Osservava infine che il tenore della citazione e il contenuto dei successivi atti depositati dalla difesa di parte attrice non presentavano i caratteri di pretestuosità e patente inammissibilità - sintomo di grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale - tali da giustificare l'esercizio positivo del potere discrezionale contemplato dall'art. 96, comma 3, c.p.c.

Proponeva appello, con atto notificato in data 20 marzo 2019, Giada Uno srl chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ed in riforma della medesima, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.

Si costituiva [REDACTED] NV chiedendo il rigetto dell'appello.



Mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 alla udienza del 16 novembre 2022 comparivano i procuratori delle parti che concludevano come da fogli depositati in consolle. La Corte tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va esaminata l'eccezione con cui parte appellata deduce la sopraggiunta carenza dell'interesse della controparte a coltivare l'appello avendo nelle more formulato rinuncia all'azione. Fa infatti presente che, con rogito in data 19 aprile 2018, ██████████ S.r.l. aveva riscattato anticipatamente l'immobile oggetto del contratto di leasing ; e che al punto e) delle premesse era previsto: *"il presente atto costituisce una vendita a seguito di riscatto anticipato, relativo ai contratti di locazione finanziaria sopra citati e che la società "██████████ S.R.L." ha chiesto di poter riscattare anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta nel contratto di leasing prevista per il 29 aprile 2018, quanto in oggetto, e che la società "██████████ N.V." intende a ciò aderire sul presupposto riconosciuto ed accettato dalla Parte acquirente, che rinuncia pertanto ad ogni domanda e azione al riguardo, della definitiva ed irripetibile acquisizione delle somme versate dall'Utilizzatore in virtù di quanto previsto dal contratto di Leasing di*



cui sopra

Deve prendersi atto che nella comparsa conclusionale di replica, la difesa di [REDACTED] srl non ha negato l'intervenuto acquisto né ha mosso obiezioni al tenore dell'atto, contestando tuttavia che tale rinuncia possa operare anche con riferimento alle domande di nullità sollevate con riguardo all'art 117 TUB, trattandosi di norma imperativa.

Va quindi rilevato che la difesa della appellante evoca implicitamente, ma in maniera univoca, la disciplina dell'art 1972 c.c..

Nello specifico, è palese che la rinuncia a far valere le nullità e quindi la domanda di restituzione delle somme già versate abbia costituito il presupposto affinché la Concedente accettasse il riscatto anticipato del bene, essendo stato il prezzo il riscatto, pari a € 315.000, determinato anche in considerazione degli importi versati nel corso del rapporto; per cui il richiamo all'istituto della transazione ed alla disciplina dell'art 1972 c.c. appare pienamente condivisibile.

Come chiarito dalla Suprema Corte : *“l'art. 1972, comma primo, cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ. o per altre ragioni (Cass.*



2413/2016)”. Deve poi sottolinearsi che i medesimi principi sono applicabili anche alla rinuncia in sede transattiva all’azione di nullità di clausole contrattuali e la restituzione di addebiti indebitamente effettuati (Cass 26168/2018).

Tuttavia, ravvisa la Corte che solamente la doglianza relativa alla violazione della normativa in tema di usura è sussumibile nel disposto del comma primo del citato articolo, trattandosi di disciplina a cui va attribuita la qualifica di norma imperativa. Con i restanti motivi, invece, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il rilievo di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed invoca la violazione dell’art 117 TUB ; mentre il profilo di indeterminatezza è declinato nella comparsa conclusionale con riguardo all’Euribor. Trattandosi di profili di nullità sussumibili nella ipotesi di cui al comma II art 1972 c.c., e denunciati in via giudiziale in epoca antecedente alla dichiarazione di rinuncia, per cui noti alla parte all’atto della rinuncia, e non essendo stato dedotto neppure in via di eccezione l’annullamento, deve quindi concludersi che tali questioni e le relative domande sono state rinunciate. Per cui non saranno esaminate nel merito.

Con il primo motivo, la difesa di parte appellante censura che il Tribunale ha respinto la domanda con cui era stato chiesto l’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, sull’errato assunto che la normativa non si



applicasse anche agli interessi moratori, che non avrebbero potuto essere raffrontati con il tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia, in quanto frutto della rilevazione dei tassi corrispettivi, che hanno una funzione differente da quelli moratori. Contesta tale interpretazione, evidenziando che l'art 1 L. 24/2001 aveva precisato che sono usurari gli interessi superiori al tasso soglia a qualsiasi titolo pattuiti, e che parimenti neppure dall'art 644 c.p. poteva desumersi una limitazione alla normativa in tema di usura. Rileva inoltre che tali fonti normative primarie non potevano in alcun modo essere derogate dalle Istruzioni della Banca di Italia, che fissano dei criteri tecnici. Attraverso una disamina delle pronunce della Suprema Corte, invoca quindi il principio di omnicomprensività che impone di considerare anche gli interessi moratori nella verifica di usurarietà del tasso applicato al singolo rapporto. Ciò premesso afferma che *“il solo interesse moratorio, preso in considerazione isolatamente e senza sommarvi alcunchè ulteriore onere è già di per sé superiore al tasso usura”*. Aggiunge di avere inoltre segnalato che gli ulteriori addebiti previsti in caso di mora, comportino a maggior ragione il superamento del tasso soglia; afferma che l'usurarietà dell'interesse moratorio determina la applicazione della sanzione civile prevista dall'art 1815 c.c. co II e quindi la nullità della convenzione e l'integrale gratuità del prestito. Contesta inoltre l'applicabilità al leasing traslativo del saggio di interesse fissato dal Dlgs 231/02 e nega che essa possa in ogni caso violare



la norma in materia di usura

Va ricordato che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 19597/2020 con cui le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla *vexata quaestio* se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art.2 L. 108/1996, dl. 394/2000 convertito nella L. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale. La Suprema Corte, pur ribadendo che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, non di meno afferma che, al pari degli interessi corrispettivi, per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per quelli moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un cd tasso soglia limite. Chiarito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il DM vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, assume che sia gioco forza comparare il TEG del singolo



rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine di tolleranza previsto sino alla soglia usuraria può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Con specifico riferimento all'art. 1815 cpv c.c., la Corte adotta un'interpretazione che *“pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”*. Ulteriormente chiarisce *“Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde*



anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che, peraltro, quelli siano lecitamente convenuti".

Per quanto riguarda il tasso mora, la citata sentenza SU n.19597/2020 ha infine riconosciuto l'interesse del cliente all'accertamento della pattuizione usuraria, anticipatamente al versamento di somme indebite in applicazione della clausola nulla, solo in costanza di rapporto.

Alla luce di tali principi si impongono alcune considerazioni.

Come già avvenuto in primo grado, la difesa dell'appellante coltiva la contestazione del superamento del tasso soglia con esclusivo riferimento al tasso mora, adducendo che ciò avverrebbe ulteriormente per effetto dell'incidenza delle voci di costo ordinarie connesse all'inadempimento. Tuttavia, la contestazione è stata sollevata in modo estremamente generico, essendo stata totalmente omessa la indicazione dei dati numerici sulla base dei quali si sarebbe verificato il superamento; inoltre nella perizia di parte dimessa in primo grado viene fatto riferimento in modo laconico solamente alle spese di recupero credito "nella misura del 20% dell'importo da recuperare" ma non è chiarito come il consulente di parte abbia calcolato tale voce. Al contempo, nella predetta relazione si dà atto che il tasso convenzionale era inferiore al tasso soglia.

Ciò premesso, deve innanzitutto prendersi atto che con statuizione coperta



da giudicato, non essendo stata oggetto di gravame, il Tribunale ha affermato: *“Sennonché, difetta la prova che l'utilizzatrice abbia versato nel corso del rapporto importi a titolo di interessi di mora eccedenti la soglia legale di cui al D. Lgs. n. 231/20025, con la conseguenza che le domande di restituzione collegate alla pretesa declaratoria di usurarietà degli interessi moratori appaiono, anche sotto tale profilo, infondate”*.

Sotto altro profilo, non è contestato che l'appellante abbia riscattato il bene con rogito in data 19 aprile 2018 acquistandolo dalla società [REDACTED] S.r.l., citata e dimessa nel presente grado dalla appellata.

Alla luce di tali circostanze, preso atto che il contratto ha avuto regolare esecuzione sino al riscatto del bene e che inoltre nessun interesse di mora è stato corrisposto, deve pertanto dichiararsi il difetto di interesse dell'appellante all'accertamento della usurarietà dei tassi moratori, posto che non è contestato che gli interessi corrispettivi fossero stati pattuiti in misura inferiore al tasso soglia.

A fronte della rinuncia alle domande aventi ad oggetto alcune delle contestazioni mosse alle condizioni contrattuali, nonché della infondatezza, nei termini illustrati, di quella sull'usura, consegue l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno, allegato in misura parti all'esborso sostenuto per le perizie di parte invocate nel presente giudizio a fondamento delle predette doglianze.



Va parimenti disattesa la censura sollevata in relazione alla condanna alle spese di primo grado, articolata in modo sintetico nell'ambito dell'istanza di sospensione, essendo stata correttamente disposta in ragione del rigetto delle domande da parte del Tribunale, che ha applicato principi che aveva trovato autorevole conferma in alcune pronunce della Suprema Corte .

Ai sensi dell'art 91c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione della spese del grado nella misura liquidata ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della causa, dichiarato in misura superiore ad € 520.000,00, per importi inferiori alla misura media a fronte della intervenuta rinuncia di alcune domande e della limitata complessità della questione esaminata nel merito.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 c.p.c., come richiesto dalla controparte, dal momento che sulla questione della usura, unica esaminata nel merito, solamente in corso di causa è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite a risolvere il pregresso contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge i motivi in punto di usura e di statuizione sulle spese; dichiara



assorbito quello sul risarcimento del danno; dichiara altresì cessata la materia del contendere sulle ulteriori questioni, a seguito di rinuncia della relativa domanda.

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 3000,00 per la “fase di studio”, euro 2000,00 per la “fase introduttiva” ed euro 5000,00 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’appellante

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE EST.
Maria Tulumello

